

**DISPOSIZIONI  
PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**  
eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi previsti nel “Piano degli Interventi” in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno (di seguito “Piano”), eseguite direttamente dal Commissario delegato avvalendosi dei Settori della Regione Toscana (d’ora in poi Settori).

**Art. 1 - Disposizioni generali**

1. Le presenti disposizioni si applicano alle attività eseguite direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi dei Settori della Regione Toscana, finalizzate all’attuazione delle opere previste dal Piano.
2. Gli interventi oggetto del Piano costituiscono interventi urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, necessari a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Toscana nei giorni 9 e 10 settembre 2017 ai fini di scongiurare ulteriori aggravamenti, nonché il persistere degli attuali pericoli per l’incolumità pubblica.
3. Per l’attuazione di tutti gli interventi del Piano riferiti al Commissario delegato, questi si avvale dei Settori per i necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, in conformità alle disposizioni legislative vigenti ed alle presenti disposizioni. Il Settore opera in nome e per conto del Commissario assumendo la competenza in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell’opera, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse. Gli atti posti in essere dai Settori indicano espressamente che gli stessi sono emanati in nome e per conto del Commissario. Resta fermo che, salvo dove espressamente previsto dalle presenti disposizioni, l’atto conclusivo di ogni singolo procedimento, o parte di esso, è costituito, anziché da decreti dirigenziali, da ordinanze commissariali che il Settore predisporre e trasmette al Coordinatore dell’Ufficio del Commissario.
4. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nel Piano; non sono consentiti aumenti di spesa. Ove il Settore rilevi la necessità di un aumento di spesa, ne dà comunicazione al Coordinatore dell’Ufficio del Commissario per gli eventuali provvedimenti conseguenti.
5. Ciascun Settore, per ogni intervento di propria competenza, individua, all’interno della propria struttura, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e il relativo gruppo tecnico, comunicandolo al Coordinatore dell’Ufficio del Commissario. Qualora il Settore, nell’ambito del gruppo tecnico, abbia necessità di personale non appartenente alla propria struttura ne dà comunicazione al Coordinatore che provvede all’individuazione delle professionalità necessarie, anche nell’ambito delle altre Direzioni regionali. Il R.U.P. e il gruppo tecnico sono formalizzati nel primo atto commissariale inerente la relativa procedura.
6. Gli interventi previsti nel Piano possono essere attuati anche per stralci funzionali ove ne ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza, dandone preventiva comunicazione al Coordinatore dell’Ufficio del Commissario.
7. A tali interventi si applica, per quanto non diversamente disposto nelle presenti disposizioni o in specifici atti commissariali, esclusivamente la normativa statale.
8. Il Settore, sulla base di apposita motivazione e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2014 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, può utilizzare anche le ulteriori deroghe di cui all’art. 5 dell’O.C.D.P.C. n. 482/2017 non disciplinate dalle presenti disposizioni o da integrazioni successive.

## **Art. 2 – Progettazione**

1. Il Settore, in applicazione dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, omette, salvo casi specifici, i primi due livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, limitando altresì le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali allo stretto necessario per salvaguardare la qualità della progettazione in relazione al contesto emergenziale.
2. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono erogati ai sensi dell'art. 113, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine il fondo di cui al comma 2 del citato art. 113 è determinato in misura non superiore all'1,8% dell'importo a base di gara ed è riportato tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento. La ripartizione di tale fondo avviene secondo il regolamento della Regione Toscana. Una somma pari allo 0,2% dell'importo posto a base di gara è riservata alla copertura dei compensi e delle spese relative all'Ufficio del Commissario, compreso l'affidamento di incarichi per il supporto all'attuazione e monitoraggio del Piano.
3. Il Settore, anche qualora siano stati elaborati precedenti livelli di progettazione, sottopone a verifica, salvo casi specifici, soltanto il livello progettuale posto a base di gara. La verifica, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, può essere effettuata dagli uffici tecnici della Regione Toscana, anche non dotati di un sistema interno di qualità, sia qualora il progetto sia stato redatto da progettisti esterni che interni.
4. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui all'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Il riferimento per individuare il corrispettivo per gli interventi dovrà essere il prezzario regionale. Per le voci di lavorazione ivi mancanti, si dovrà provvedere all'elaborazione delle relative analisi, sulla base dei criteri, della metodologia e dei prezzi elementari ivi indicati. Per i prezzi elementari non presenti nel prezzario regionale, si dovrà fare riferimento, specificandoli, a prezzari/listini ufficiali locali, ovvero ricorrere a ricerche di mercato, adeguatamente documentate, relative all'area territoriale di intervento. Con specifico riferimento agli interventi attuati in somma urgenza, il prezzo della lavorazione così ottenuto dovrà essere oggetto di negoziazione con l'impresa, al fine di individuare il ribasso, ovviamente non nullo, da applicare alla stessa e definire il prezzo congruo ed equo della prestazione. E' ammessa la non applicazione di alcun ribasso soltanto per le voci di lavorazione presenti nel prezzario e, comunque, previa adeguata e specifica motivazione e giustificazione. Si ricorda altresì che, in caso di disaccordo con l'Impresa, dovrà essere applicato un ribasso del 20 %. Qualora, a causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali e/o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, sia necessario adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzario, né dovrà essere data preventiva comunicazione all'Ufficio del Commissario specificando la motivazione e allegando la documentazione giustificativa e le relative ricerche di mercato.

## **Art. 3 - Approvazione dei progetti**

1. Il Settore per l'approvazione dei progetti applicherà, in nome e per conto del Commissario, le procedure previste dall'art. 13 dell'O.C.D.P.C. n. 482/2017.
2. Nell'ambito della procedura di cui al comma 2 del sopra citato art. 13:
  - a) la partecipazione degli interessati, compresa quella di cui agli articoli 11 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è effettuata, in deroga alle citate disposizioni, pubblicando, per dieci giorni, sul sito internet della Regione Toscana dedicato all'Emergenza, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sul BURT, un avviso in cui:
    - si specifica che l'approvazione del progetto avrà valore di variante urbanistica e vincolo preordinato all'esproprio;
    - si specifica che l'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
    - viene indicato ove viene reso consultabile il progetto e si comunica che eventuali osservazioni dovranno pervenire per iscritto, al Settore, entro i successivi dieci giorni.

All'avviso è allegata una planimetria indicante l'ingombro dell'opera, comprese le aree soggette ad occupazione temporanea. Non sono previste, a prescindere dal numero di interessati, comunicazioni personali o altre forme di avviso.

- b) Le osservazioni degli interessati sono valutate ai fini dell'approvazione del progetto, eventualmente anche nell'ambito della conferenza di servizi. L'ordinanza con cui si approva il progetto dà atto degli esiti delle procedure di cui alla precedente lettera a).
  - c) L'ordinanza di approvazione del progetto, seppur immediatamente efficace, dovrà essere pubblicata, per quindici giorni, sull'Albo pretorio del Comune interessato ed è altresì pubblicata sul BURT, nonché sul sito internet della Regione Toscana dedicato all'Emergenza. Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, in deroga allo stesso articolo.
3. Qualora si proceda con conferenza di servizi, la determinazione conclusiva della stessa, fatti salvi i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, è costituita dall'ordinanza commissariale di approvazione del progetto, alla quale verrà allegato il verbale della conferenza. In deroga agli articoli 14-quater e 14-quinquies della L. n. 241/90, la suddetta ordinanza, nonché tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, sono immediatamente efficaci, anche in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul BURT e il termine di cui all'art. 14-quinquies, comma 1, è ridotto a cinque giorni e decorre dalla suddetta data di pubblicazione.
  4. Nell'ambito della procedura di cui al comma 2 del sopra citato art. 13, in deroga all'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, è ricondotta l'intera procedura di verifica preventiva di interesse archeologico. A tal fine, qualora la documentazione progettuale, redatta anche da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del citato art. 25, o comunque le informazioni in possesso del Soprintendente evidenzino un interesse archeologico, il Soprintendente formula le necessarie indicazioni progettuali, eventualmente prescrivendo la sorveglianza archeologica durante determinate e specifiche fasi di scavo oppure, previa specifica motivazione, specifiche e limitate indagini archeologiche da effettuarsi successivamente all'approvazione del progetto, anche contestualmente all'esecuzione dei lavori.
  5. In deroga all'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le amministrazioni e i soggetti competenti, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete, sono obbligati a pronunciarsi sul tracciato e la localizzazione dell'opera entro dieci giorni dall'invio da parte del Settore di una planimetria indicante l'ingombro dell'opera. I gestori di servizi pubblici, entro lo stesso termine di dieci giorni, dovranno fornire il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze nonché, entro venti giorni dalla successiva richiesta del Settore, trasmettere il progetto di risoluzione delle interferenze. Gli oneri connessi ad interferenze non segnalate restano a carico dell'ente gestore. Restano ferme le responsabilità e gli oneri a carico degli enti gestori individuate dal citato art. 27.
  6. Qualora un progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso in cui il Ministero dell'Ambiente non decida di esentarlo da tale procedura ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorità competente provvede a convocare la conferenza di servizi, secondo le procedure e i termini di cui all'art. 13 dell'O.C.D.P.C. n. 482/2017, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i titoli abilitativi per la realizzazione dell'intervento, nonché il provvedimento di VIA.
  7. In deroga al Regolamento DPGR 36/R del 9 luglio 2009 e alla Delibera regionale n. 1179 del 15/12/2014 i progetti, in alternativa al deposito su PORTOS, possono essere depositati in forma cartacea presso il Settore Sismica.

#### **Art. 4 – Procedure espropriative**

1. Per gli interventi attuati direttamente dal Commissario delegato avvalendosi dei Settori, il Commissario svolge il ruolo di Autorità espropriante.
2. In deroga all'art. 6 D.P.R. 327/2001 e per ragioni di snellezza e celerità operativa nello svolgimento dei necessari procedimenti espropriativi, è individuato come ufficio per le espropriazioni il settore specifico di riferimento di cui il Commissario si avvale per l'esecuzione dell'intervento come stabilito dagli atti commissariali e, come titolare del predetto ufficio, il dirigente del medesimo settore di

riferimento, che è pertanto competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati gli atti che determinano il trasferimento o la limitazione permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento quali: decreto di esproprio, atto di cessione, provvedimenti di acquisizione e di retrocessione, decreto di costituzione di servitù, che sono di competenza del Commissario.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al D.P.R. n. 327/2001, ove non diversamente previsto dalle presenti disposizioni, sono ridotti della metà.
4. Le comunicazioni previste dagli articoli da 6 a 25 e dall'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001, ove effettuate nei confronti dei singoli proprietari, sono assolte mediante raccomandata con avviso di ricezione.
5. In deroga all'art. 15 del D.P.R. n. 327/2001, i tecnici del Settore, nonché tecnici privati incaricati, senza necessità di ulteriore autorizzazione, possono introdursi nell'area privata interessata. A tal fine il Settore comunica al proprietario i nominativi delle persone che si introdurranno nella proprietà almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.
6. Il Settore procederà all'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001. In deroga a tale art. 22-bis, il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza può non contenere l'indennità da offrire in via provvisoria; in tal caso il decreto che determina in via provvisoria l'indennità dovrà essere notificato non oltre sessanta giorni dall'effettiva immissione in possesso.
7. Per le occupazioni di urgenza, sia temporanea che preordinata all'esproprio, delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, il Settore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni degli enti territorialmente interessati non beneficiari dell'espropriazione. Ove non siano disponibili testimoni di tali enti si procede, in deroga all'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, con la sola presenza di due testimoni della Regione, comunque non dipendenti del Settore di cui si avvale il Commissario per l'esecuzione dell'opera.
8. Ai sensi dell'art. 44 del DPR n. 327/2001, le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Tali limitazioni sono iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura del Settore. Ai proprietari di tali aree è corrisposta una indennità pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area. Tale indennità può essere incrementata fino ad massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica.

#### **Art. 5 - Disposizioni generali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, il Settore può procedere, per le motivazioni di celerità e semplificazione del procedimento amministrativo connesse allo stato di emergenza, in deroga alla pertinente normativa nazionale e regionale richiamata dall'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 482/2017.
2. Possono usufruire delle deroghe di cui al comma 1 i lavori, servizi e forniture elencati nel Piano, purché le procedure di affidamento dei relativi appalti siano avviate entro la data di vigenza dello stato di emergenza o delle relative proroghe.
3. Le procedure di affidamento di cui al comma 2 si considerano avviate quando:
  - sia stato pubblicato il bando per le procedure aperte o l'avviso per le procedure negoziate precedute da avviso, ai sensi del comma 5 e dei successivi articoli 6, 7, 8 e 9;
  - siano stati inviati gli inviti per la presentazione delle offerte (nel caso di procedura negoziata concorrenziale non preceduta da avviso) o la richiesta di preventivo al singolo soggetto (nel caso di procedura negoziata diretta), ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.
4. I lavori, le forniture e i servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario sono affidati in conformità all'ordinamento vigente, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 6.
5. Ove, ai sensi degli articoli 6 e 7, si proceda a procedura aperta o a procedura negoziata preceduta da avviso (ferme le ulteriori forme di pubblicità di cui all'art. 6 per le procedure aperte di importo

pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario), il bando o l'avviso dovranno essere pubblicati sul Profilo del committente della Regione Toscana, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori, i servizi o si consegnano le forniture e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA).

6. Per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui all'art. 6, i termini per la presentazione delle offerte sono quelli di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui agli articoli 7, 8 e 9, i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse nella procedura negoziata preceduta da avviso e per la presentazione delle offerte, in tutte le procedure, devono essere determinati sulla base dei principi comunitari recepiti nell'art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che impongono di tenere conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti, per le procedure negoziate, nel comma 8, e quelli stabiliti per le procedure aperte dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. Per le procedure negoziate di cui agli articoli 7, 8 e 9:
  - in caso di selezione degli operatori mediante avviso pubblico, l'avviso deve essere pubblicato sul profilo di Committente, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA) per almeno cinque giorni consecutivi. Il termine minimo di presentazione delle offerte è stabilito in almeno sette giorni dall'invio delle lettere d'invito;
  - in caso di selezione degli operatori economici mediante inviti diretti, il termine minimo per la presentazione delle offerte è stabilito in almeno dieci giorni dall'invio delle lettere d'invito;
  - in caso di selezione degli operatori economici mediante avviso pubblico, è possibile procedere, mediante sorteggio pubblico, a selezionare gli operatori economici da invitare.
9. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui agli articoli 7, 8 e 9:
  - è ammesso l'utilizzo del criterio del minor prezzo, in deroga all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - resta ferma, ai fini dell'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, la disciplina di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
10. L'aggiudicazione, in deroga all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, può essere condizionata all'esito positivo dei controlli ove sussista la necessità di avviare l'esecuzione in via d'urgenza dei lavori, dei servizi o delle forniture prima della stipula del contratto. Nel caso in cui ci si avvalga di questa facoltà, la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture potrà avvenire subito dopo l'emanazione dell'atto di aggiudicazione condizionata.
11. Nell'ipotesi di cui al comma 10, il Settore:
  - a) procede alla stipula del contratto solo dopo l'avveramento della condizione relativa all'aggiudicazione, e, quindi, solo a seguito dell'accertamento dell'esito positivo dei controlli sull'operatore economico aggiudicatario;
  - b) autorizza l'eventuale subappalto solo dopo la stipula del contratto, effettuando i controlli sul subappaltatore e procedendo al pagamento nei suoi confronti con le modalità di cui all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
12. In deroga all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato anche prima del termine di trentacinque giorni ivi previsto, oltreché nei casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32, in caso di procedure senza pubblicazione di bando di gara. Si applica comunque il comma 11 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
13. In parziale deroga all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, per interventi attuati in somma urgenza che, alla data prevista per la redazione della perizia giustificativa risultano già conclusi senza contestazioni da parte dell'affidatario, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
14. Il Responsabile unico del procedimento dovrà richiedere il codice CIG, sia per lavori sia per forniture e servizi, con riferimento alla Stazione Appaltante "COMMISSARIO DELEGATO CALAMITA' NATURALI IN REGIONE TOSCANA" (Codice AUSA 0000251077), C.F.: 94079030485". Il CUP dovrà essere richiesto con riferimento all'Unità Organizzativa, afferente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ,

denominata "COMMISSARIO DELEGATO CALAMITA' NATURALI IN REGIONE TOSCANA - PRESIDENTE ENRICO ROSSI" C.F.: 94079030485.

15. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, il Settore applica, con le precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici interne, vigenti in Regione Toscana, avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi compreso il Presidente di Gara e l'Ufficiale Rogante.  
Sono di competenza del Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di dirigente responsabile del contratto, i decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di approvazione dei verbali di gara e dell'elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al Commissario, che vi provvede con propria ordinanza, i restanti provvedimenti.
16. Negli appalti ricompresi nel Piano di cui alle presenti disposizioni non si applica l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori previsto dall'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
17. Il pagamento del contributo ANAC è effettuato dal Settore Contratti a valere delle risorse disponibili in contabilità speciale.
18. Qualora il Settore, successivamente all'approvazione del Piano degli Interventi, attivi un intervento, parte di esso (stralcio) o servizi necessari o propedeutici alla sua realizzazione, secondo le procedure di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 ne dà immediata comunicazione al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario.
19. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità è sostituito con il certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 6 - Affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 5.225.000,00 Euro e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 209.000,00 Euro, il Settore può procedere con le seguenti modalità:
  - a) procedura aperta;
  - b) forme di pubblicità:
    - è obbligatorio il rispetto dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
    - è possibile la deroga ai commi 4 e 5 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016: ove la si applichi, il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 5.

#### **Art. 7 - Affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto il Settore può procedere:
  - a) per importi inferiori a 150.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
  - b) per importi pari o superiori a 150.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 5.225.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre deroghe previste dalle presenti disposizioni.
2. Ove si ricorra alla procedura di cui alla lettera b) del comma 1 è facoltà del Settore procedere ad inviti diretti degli operatori economici da consultare oppure alla selezione degli operatori mediante avviso pubblico, invitando un numero di operatori economici non inferiore a quello previsto dall'art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In alternativa alla procedura di cui alla lettera b) del comma 1, e per le stesse soglie d'importo, è possibile far ricorso a procedura aperta con l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dall'art. 5.

**Art. 8 - Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. Per l'affidamento delle forniture e dei servizi in oggetto il settore può procedere:
  - a) per importi inferiori a 100.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
  - b) per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 209.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di operatori economici pari a cinque, selezionati mediante invito diretto o mediante avviso pubblico.

**Art. 9 – Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. Per le prestazioni di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché agli altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si procede con le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente ai servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario il Settore può utilizzare le seguenti procedure di scelta del contraente:
  - a) per importi inferiori a 100.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
  - b) per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria (importo inferiore a 209.000,00 Euro), procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque, selezionati mediante invito diretto o mediante avviso pubblico.

**Art. 10 – Controlli sui requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

1. I controlli sui requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e sui requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, per gli appalti di forniture, servizi e lavori pubblici di qualsiasi importo, possono essere effettuati sul solo operatore economico aggiudicatario, secondo le procedure normalmente seguite in Regione Toscana.

**Art. 11 – Attivazione degli interventi in somma urgenza**

1. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili e con riferimento alle specifiche tempistiche, anche agli interventi attuati in somma urgenza.
2. Per le somme urgenze già attivate alla data di approvazione del Piano degli interventi il termine per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 6 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e il termine per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 del citato art. 163 decorrono dall'ordinanza di approvazione del Piano.
3. In coerenza con quanto sopra, per le somme urgenze già attivate alla data di approvazione del Piano degli interventi, il Settore, entro 30 giorni da tale data, provvede alla pubblicazione degli atti sul profilo di committente della Regione Toscana e, ai sensi e a parziale deroga del *Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici* del 15 febbraio 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017), alla trasmissione degli stessi atti all'ANAC.
4. Qualora la perizia giustificativa richieda il perfezionamento della stessa sotto il profilo amministrativo (acquisizione pareri, autorizzazione o nulla osta, disponibilità aree, ...), l'ordinanza di approvazione della stessa e di affidamento del contratto ne darà atto e rimanderà alla successiva ordinanza di dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione/collaudato ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la verifica di tale perfezionamento, nonché l'approvazione di eventuali modifiche progettuali e finanziarie.
5. Per i servizi e le forniture attivati in somma urgenza ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 vale, di norma, lo stesso limite di € 100.000,00 presente negli articoli 8 e 9 delle presenti

disposizioni, salvo particolari situazioni indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

6. La perizia giustificativa dovrà comprendere, tra l'altro, in caso di lavori: le relazioni e le tavole grafiche necessarie a definire l'intervento, il computo metrico, i prezzi utilizzati con l'eventuale verbale di concordamento e le eventuali analisi in coerenza con l'art. 2, comma 5, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto ove previsto; in caso di servizi e forniture dovrà comprendere una relazione esplicativa ed, eventualmente, le tavole grafiche necessarie, i prezzi utilizzati con l'eventuale verbale di concordamento, anche con riferimento alle tabelle dei corrispettivi di cui all'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto ove previsto

#### **Art. 12 – Modalità di fatturazione e erogazione**

1. Le liquidazioni saranno effettuate dal Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 6064 denominata "C.DEL PRES REG. TOSC - O. 482-17". Le fatture elettroniche intestate a Commissario delegato ex OCDPC 482/2017- C.F.: 94079030485, CUU PM5WKM devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG, del codice CUP (ove previsto) e del numero di contabilità speciale. Contestualmente alla stipula del contratto dovranno essere comunicati all'affidatario i campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della FatturaPA.
2. Qualora esigenza di celerità, economicità ed efficienza del procedimento rendano preferibile che alcune spese previste nel quadro economico degli interventi siano anticipate dalla Regione Toscana, il Settore, sulla base dei giustificativi di spesa intestati alla Regione, provvederà a chiederne il rimborso.

#### **Art. 13 – Procedura per la caratterizzazione del materiale scavato/rifiuto**

1. In deroga all'art. 183 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006, a fine di assicurare lo svolgimento delle azioni di raggruppamento del rifiuto prodotto per svolgere le attività di caratterizzazione e controllo per la corretta classificazione del rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di destinazione al trattamento e/o smaltimento definitivo, il settore, previa comunicazione al Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti, può individuare opportuna area destinata a svolgere le attività di deposito temporaneo per il raggruppamento dei rifiuti. E' fatta salva ogni altra disposizione e prescrizione di cui all'art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/2006.
2. La comunicazione del settore dovrà avere i seguenti contenuti:
  - a) il titolo dell'intervento, l'indirizzo del cantiere, l'impresa esecutrice;
  - b) dichiarazione che il cantiere non ha spazi dedicati ad ospitare i rifiuti che vengono prodotti per quantità di quest'ultimi, per la mancanza di condizioni di adeguati presidi ambientali oppure per assenza di spazi in cantiere;
  - c) l'indirizzo dell'area individuata per svolgere le operazioni di deposito temporaneo di rifiuti motivandone la scelta (ad esempio perchè prossima all'impianto di destinazione finale) e il titolo in base al quale vi è, eventualmente da parte dell'impresa, la disponibilità di tale area
3. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal cantiere dovrà essere dedicato alle operazioni di raggruppamento dei rifiuti prodotti dall'attività di scavo, ovvero fondamentalmente da terre e sedimenti. Il deposito sarà effettuato con modalità definite atte a rispettare tutte le condizioni dettate dalla norma di settore al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente.
4. Presso il deposito temporaneo il rifiuto dovrà essere raggruppato per lotti omogenei di quantitativi definiti e dovrà essere svolta attività di caratterizzazione analitica per ogni lotto al fine di dare evidenza di un controllo del rifiuto prodotto per attestarne la corretta classificazione e le idonee caratteristiche al successivo avvio a trattamento o smaltimento ad impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti. Tali procedure saranno definite tra il settore e l'Impresa e comunicate al Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti.



5. Al fine del trasferimento del rifiuto presso l'area individuata quale deposito temporaneo ogni viaggio dal luogo di cantiere all'area di destinazione deve essere accompagnato da un documento di trasporto (oltre che da una copia della comunicazione di cui al precedente comma 2) in cui sono riportate le stesse informazioni previste dall'art. 193 del D.lgs 152/2006 al fine di fornire massima trasparenza dell'attività di raggruppamento del rifiuto nel deposito temporaneo. A tal fine potranno essere impiegati i modelli dei formulari di trasporto rifiuti. Nelle note del documento di trasferimento dovrà essere indicata il riferimento alla presente ordinanza commissariale. Il registro di carico e scarico dovrà essere mantenuto dalla società detentore del rifiuto presso l'area di raggruppamento del rifiuto.

#### **Art. 14 – Rendicontazione**

1. Per ogni intervento di propria competenza il Settore presenta al Settore Contabilità, o all'eventuale soggetto esterno individuato dal Commissario delegato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e di quanto stabilito dall'O.C.D.P.C. n. 482/2017, per il supporto nella verifica e collazionamento della rendicontazione, la documentazione necessaria per la rendicontazione nella tempistica meglio esposta di seguito.
2. La documentazione viene presentata, in doppia copia conforme, compilando per ogni intervento l'apposito modello predisposto dal Settore Contabilità (modello DS-R), con la seguente documentazione in relazione a quanto già erogato dal commissario:
  - Quadro economico aggiornato;
  - Atti di approvazione del progetto;
  - Atti di affidamento di incarichi e lavori;
  - Contratto
  - Verbale di consegna dei lavori
  - Stati di Avanzamento dei Lavori;
  - Atti di impegno e liquidazione;
  - Mandati di pagamenti quietanzati;
  - Fatture di pagamento;
  - Certificato di ultimazione dei lavori
  - Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
  - Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo
3. Per gli interventi attuati in somma urgenza la documentazione da presentare è:
  - Verbale di somma urgenza (in cui deve essere chiaramente indicato il nesso di casualità tra l'intervento e l'evento)
  - Atto di approvazione della perizia e di affidamento del contratto
  - Verbale di consegna dei lavori/servizio/forniture
  - Contratto
  - Stati di Avanzamento dei Lavori/servizi/forniture;
  - Atti di impegno e liquidazione;
  - Mandati di pagamenti quietanzati;
  - Fatture di pagamento;
  - Certificato di ultimazione lavori/servizi/forniture;
  - Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
  - Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo
4. Il Settore consegna al Settore Contabilità il modulo DS-R e la relativa documentazione allegata in copia conforme, mantenendone copia conforme per eventuali controlli da parte della Ragioneria dello Stato. Il Settore Contabilità provvede alla verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato durante l'anno o allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A tal fine, il Settore trasmette al Settore Contabilità, a cadenza bimestrale, il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno, il 15 settembre, il 31 ottobre ed il 10 gennaio dell'anno successivo, la documentazione giustificativa

Nel caso in cui il Settore Contabilità, o il soggetto esterno di cui sopra, riscontri una carenza di documentazione, segnala al Settore quanto rilevato, perché integri tempestivamente la documentazione. In caso di inerzia da parte del Settore, il Settore Contabilità ne dà immediata comunicazione al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario.